



*Comune di  
Falerone*

Piazza della Concordia, nr. 6 - 63837  
FALERONE - Provincia di Fermo  
Tel. 0734.710750 – Fax 0734.710751

Codice. Fiscale 81001750447  
Partita IVA 00370580441  
[www.comunefalerone.it](http://www.comunefalerone.it)  
e-mail: [protocollo@comunefalerone.it](mailto:protocollo@comunefalerone.it)  
PEC: [protocollo.comune.falerone@emarche.it](mailto:protocollo.comune.falerone@emarche.it)

## **REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE**

### **ORDINANZA N. 390 DEL 17-11-2017**

**Oggetto:**

**INTERVENTO SUL TERRITORIO PER LA SICUREZZA STRADALE.**

**Il Responsabile del 3° settore**

#### **PREMESSO**

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 09/06/2017;

**CHE** l'istituzione del servizio di controllo in oggetto, comporta così come previsto dalla vigente normativa, la necessità di fornire all'utenza stradale, idonea informativa;

**CHE** pertanto si rende necessario dettare limitazioni, divieti e prescrizioni per l'installazione della relativa segnaletica stradale;

**VISTO** l'art. 7 del vigente C.d.S., approvato con D.Lgs. 30/04/19092 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 107, comma 3°, lettera h;

**VISTO** l'articolo 142/6 bis del C.d.S. che prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, precisando che le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno;

**VISTO** il DM 15 agosto 2007 che prevede che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate, tra gli altri sistemi, con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati, precisando che sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "**controllo elettronico della velocità**" ovvero "**rilevamento elettronico della velocità**" eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo;

**DATO ATTO CHE** il predetto DM 15 agosto 2007, prevede che i segnali stradali di cui sopra devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante e che la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;

**DATO ATTO ALTRESI'** che il predetto DM 15 agosto 2007 precisa che è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque il punto di rilevamento non sia a distanza superiore a quattro km. Precisando che detti segnali stradali non necessitano di ripetizione né di indicazione di "fine" e che si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

**DATO ATTO CHE** i segnali che saranno utilizzati sono conformi al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. ed al Disciplinare Tecnico che definisce i livelli delle qualità delle pellicole rinfrangenti contenuto nel Decreto del 31/03/1995;

**VISTO** l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

**VISTO** il vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii.) e richiamati in particolare gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento al C.d.S.) oltre che il D.M. 15 agosto 2007;

**VISTA** la direttiva del Ministero dell'Interno D.P.S. 21 luglio 2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3;

**VISTO** il parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale settore viabilità, prot. n. 18616 del 27/07/2016 quale proprietaria della strada;

## **ORDINA**

- 1) L'istituzione del servizio per il controllo elettronico della velocità su tutto il territorio comunale;
- 2) Avvisare l'utenza stradale dell'istituzione del servizio di cui al precedente punto 1/, mediante l'apposizione della segnaletica fissa prevista dal vigente Codice della Strada, nelle seguenti località;

### **DEMANDA**

all'ufficio tecnico comunale di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;  
all'ufficio di polizia municipale ed agli agenti della forza Pubblica, per quanto inerente le rispettive competenze l'esecuzione del presente provvedimento.

### **AVVERTE**

che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

### **Avverte altresì**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, comma 3 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, contenete "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE**  
Geom. Giuseppe Cappannari